

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 11-692

Legge n. 184/1983 s.m.i - art. 12 L.R. n. 7/2018. Autorizzazione alla stipula della convenzione da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e la Camera di Commercio Italia (ITCCK) a Seoul, Corea del Sud, per la messa a disposizione di una risorsa umana per lo svolgimento delle procedure adottive in Corea del Sud, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.. Approvazione criteri e requisiti essenziali.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

con legge regionale n. 7/2018 è stato disposto il subentro dell'amministrazione regionale nelle attività e nella gestione complessiva dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), che, in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29/05/1993, aveva il compito di:

- svolgere pratiche di adozione internazionale,
- realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia in difficoltà d'intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori,
- fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;

richiamata la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018";

dato atto che la Direzione regionale a cui è stata assegnata la competenza in materia di adozioni internazionali è la Direzione Coesione Sociale, a cui subentrerà a far data dall'1/01/2020 la Direzione Sanità e Welfare, a seguito della riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, approvata con D.G.R. n. 4-439 del 29/10/2019, e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita, con Deliberazione n. 36-7056 del 14 giugno 2018, la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali è il Settore "Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale", a far data dall'1/01/2020 Settore "Politiche per i Bambini, le Famiglie, Minori e Giovani, Sostegno alle Situazioni di Fragilità Sociale";

dato atto che in merito all'attività riguardante le adozioni internazionali, con deliberazione n.32 del 17/02/2003 l'ARAI è stata iscritta dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri all'Albo nazionale degli Enti autorizzati per lo svolgimento di pratiche relative all'adozione di minori stranieri provenienti anche dalla Corea del Sud;

preso atto che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Centrale italiana, con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto il passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle autorizzazioni già in capo all'ARAI-Regione Piemonte;

precisato che dal 2006 il Servizio per le adozioni internazionali della Regione Piemonte è il solo ente italiano accreditato ad operare in Corea del Sud, sulla base di un accordo, siglato annualmente per regolare gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Social Welfare Society, Inc. (SWS), con sede in 718-35 21, Nonhyun-ro, 86-gil, Gangnam-Gu, Seoul, Corea del

Sud, ente non-profit autorizzato dal 1954 dal Governo coreano per la cura dei bambini in stato di adottabilità e per garantire servizi di assistenza sociale alle persone in difficoltà;

precisato che, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 55-8964 del 16/05/2019, attuata con determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 723 del 27/05/2019, è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Piemonte e la Social Welfare Society Inc. che regola gli aspetti tecnici delle procedure di adozione internazionale con la Corea del Sud, accordo sottoscritto in data 28/05/2019 (rep. 262 del 19/07/2019);

considerato che l'art. 39 ter lett. c) della L. 184/1983 s.m.i. e l'art. 12 della Delibera n. 13/2008/SG del 28/10/2018 della Commissione per le adozioni internazionali stabiliscono che, in ciascun Paese in cui l'ente intende realizzare le adozioni, deve avere un'adeguata struttura personale ed organizzativa al fine di assicurare il corretto svolgimento delle procedure di adozione e la relativa assistenza alle coppie nel Paese straniero;

dato atto che, per quanto riguarda la messa a disposizione di una risorsa umana sul territorio della Corea del Sud, con determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 253 del 19/03/2019, al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure adottive nel suddetto Paese, si è proceduto, da parte della Regione Piemonte, con il subentro per il primo semestre 2019 nella convenzione sottoscritta tra ARAI e la Camera di Commercio Italiana in Corea del Sud (ITCCK) (Rep. n. 1397 dell'01/02/2018), successivamente prorogata fino al 31/12/2019 con determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 1313 del 27/09/2019;

tenuto conto dell'operatività del Servizio pubblico per le adozioni internazionali in Corea del Sud e delle procedure adottive in corso nel suddetto Paese;

dato atto che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 le Camere di Commercio sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale;

considerato che la legge n. 241/90 e s.m.i. prevede all'art. 15 che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

precisato che ITCCK rappresenta l'unica Camera di Commercio Italiana in Corea del Sud e che dal 2006 garantisce al Servizio pubblico un corretto ed efficace esercizio delle funzioni in materia di adozioni internazionali nel suddetto Paese, si ritiene necessaria, nell'ambito del suddetto quadro normativo, la prosecuzione della collaborazione per la messa a disposizione di una risorsa umana per assicurare lo svolgimento delle procedure adottive in Corea del Sud e la relativa assistenza alle coppie che si recano nel suddetto Paese;

ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla stipula di una convenzione con la Camera di commercio Italia (ITCCK) a Seoul al fine di garantire al Servizio regionale per le adozioni internazionali la messa a disposizione di una risorsa umana con conoscenza della lingua italiana e coreana per un impegno ore mensile di circa 64 ore, per un totale annuale di circa 768 ore nel limite di spesa complessivo massimo annuale di € 40.000,00, che la Direzione ha ritenuto congruo sulla base dei parametri pubblicati dall'Ambasciata d'Italia in Corea del Sud e nel rispetto dei seguenti requisiti essenziali:

- oggetto: collaborazione per la messa a disposizione di una risorsa umana con conoscenza della lingua italiana e coreana per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle procedure adottive

e per la necessaria assistenza alle coppie che si recano in Corea del Sud per la procedura di adozione;

- durata: due anni, a partire dal 01.01.2020, rinnovabili previa adozione di un provvedimento espresso in tal senso;
- costi: la Regione Piemonte riconoscerà alla Camera di Commercio Italia (ITCCK) a Seoul il rimborso dei costi in relazione ai parametri del personale di riferimento in tale Paese;

dato atto che gli oneri scaturenti dalla suddetta convenzione trovano copertura sul capitolo di spesa 112042 Missione 12 programma 1201, nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2020 e 2021;

ritenuto di demandare al Direttore della Direzione regionale competente la stipula e la sottoscrizione della suddetta convenzione nonché l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento nel rispetto dei criteri sopra indicati;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale

visto l'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

visto l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";

vista la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018;

vista la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30;

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

di autorizzare la stipula e la sottoscrizione di una convenzione con la Camera di commercio Italia (ITCCK) a Seoul al fine di garantire al Servizio regionale per le adozioni internazionali la messa a disposizione di una risorsa umana, con conoscenza della lingua italiana e coreana, nel limite di spesa complessivo massimo annuale di € 40.000,00, che la Direzione ha ritenuto congruo sulla base dei parametri pubblicati dall'Ambasciata d'Italia in Corea del Sud e nel rispetto dei seguenti requisiti essenziali:

- oggetto: collaborazione per la messa a disposizione di una risorsa umana con conoscenza della lingua italiana e coreana per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle procedure adottive e per la necessaria assistenza alle coppie che si recano in Corea del Sud per la procedura di adozione, per un impegno ore mensile di circa 64 ore, per un totale annuale di circa 768 ore;
- durata: due anni, a partire dal 01.01.2020, rinnovabili previa adozione di un provvedimento espresso;
- costi: la Regione Piemonte riconoscerà alla Camera di Commercio Italia (ITCCK) a Seoul il rimborso dei costi in relazione ai parametri del personale di riferimento in tale Paese nel limite massimo di € 40.000,00;
- di demandare al Direttore della Direzione regionale competente la stipula e la sottoscrizione nonché l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento nel rispetto dei criteri approvati con la presente deliberazione;
- di dare atto che gli oneri scaturenti dalla suddetta convenzione trovano copertura sul capitolo di spesa 112042 Missione 12 programma 1201, nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2020 e 2021.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)